

Codice A2201A

D.D. 8 giugno 2026, n. 939

**Edilizia Residenziale Pubblica, interventi ai sensi dell'art. 4 della legge 17/02/1992 n. 179 e s.m.i.. Restituzione semestrale da parte di Cooperative edilizie dei finanziamenti. Cooperativa UNICAPI. PI 1213. Undicesima annualità-importo complessivo euro 72.542,07. Integrazione di euro 5.094,32 accertamento 2026/19 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, anno 2026, relativamente..**



**ATTO DD 939/A2201A/2026**

**DEL 08/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2201A - Politiche di welfare abitativo**

**OGGETTO:** Edilizia Residenziale Pubblica, interventi ai sensi dell'art. 4 della legge 17/02/1992 n. 179 e s.m.i.. Restituzione semestrale da parte di Cooperative edilizie dei finanziamenti. Cooperativa UNICAPI. PI 1213. Undicesima annualità-importo complessivo euro 72.542,07. Integrazione di euro 5.094,32 accertamento 2026/19 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, anno 2026, relativamente alla quota interessi rata semestrale con scadenza 30 giugno 2026 (1<sup>a</sup> rata 11<sup>a</sup> annualità). Integrazione di euro 5.094,31 acc. 2026/20 cap. 36815 (2<sup>a</sup> rata 11<sup>a</sup> annualità) con scadenza 31 dicembre 2026.

Premesso che:

con la legge 17 febbraio 1992, n. 179 all'art. 4 è stato previsto al primo comma che le Regioni *“nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni”*.

Al secondo comma del medesimo articolo si stabilisce che le Regioni potranno destinare una quota di questi fondi alla realizzazione, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure di cui all'art. 55 lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 879-12428 del 20 settembre 1994, ha adeguato il programma regionale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato il 12 ottobre 1993 con la deliberazione n. 689-15149, alla deliberazione CIPE del 16 marzo 1994 e con la deliberazione n. 272-12411 del 30 luglio 1996, ha approvato i criteri per la conclusione del quadriennio 1992-95. La Regione, con la citata deliberazione del 20 settembre 1994 ha altresì individuato le particolari categorie sociali, di cui all'art. 4 della legge n. 179/92.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 46-20721 del 7 luglio 1997 avente ad oggetto: "Programma di edilizia residenziale pubblica 1992/95. Assegnazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Attuazione della deliberazione 879-C.R. 12428 del 20 settembre 1994 (C.G. 70/94 del 28.09.94)", ha proceduto ad approvare le modalità per l'attuazione degli interventi nonché la localizzazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata da destinare alle finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 62-8605 del 3 marzo 2003 ha approvato i criteri per la restituzione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92. Nel particolare con il citato provvedimento è stato stabilito, tra l'altro, che la restituzione dei finanziamenti da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, prevista in 35 annualità suddivise in rate semestrali, unitamente alla rivalutazione annuale, avvenga successivamente all'emissione da parte della Regione dell'attestato di chiusura conti su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

Tra gli interventi conclusi dalle cooperative edilizie che hanno in corso la procedura di restituzione del finanziamento con scadenza della rata al 30 giugno 2026 risulta esservi il programma di intervento PI n. 1213 – localizzato nel Comune di Valenza della Cooperativa UNICAPI; importo del finanziamento complessivo da restituire pari ad euro 2.182.370,40.

Dato atto che con DD n. 974/A1418A del 1/07/2021 è stato approvato il piano di restituzione del suddetto intervento con rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre fino alla fine dell'anno 2050 da parte della cooperativa UNICAPI.

Considerato che con la suddetta determinazione sono state accertate, a partire dall'anno 2022, le quote capitali semestrali di € di € 31.176,72 con scadenza 30 giugno e di € 31.176,72 con scadenza 31 dicembre.

Dato altresì atto che il punto 6) della succitata DD. 974/A1418A del 1/07/2021 demanda a successivi provvedimenti gli accertamenti della rivalutazione ISTAT a partire dall'anno 2022 fino all'anno 2050.

Considerato che:

- come previsto dalla deliberazione n. 62-8605 del 3 marzo 2003 *“l'importo da rimborsare per le annualità successive alla prima è determinato rivalutando l'importo versato per l'annualità precedente sulla base della variazione annuale del costo della vita per operai e impiegati accertata dall'ISTAT al 30 aprile per le annualità la cui prima rata semestrale è da versare entro il 30 giugno e al 31 ottobre per le annualità la cui prima rata semestrale è da versare entro il 31 dicembre”*;
- l'importo oggetto di versamento per la 10<sup>a</sup> annualità è stato pari a euro 70.703,77 (euro 35.351,89 rata scadenza 30 giugno 2025; euro 35.351,88 rata scadenza 31 dicembre 2025)
- l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo aprile 2025-aprile 2026 calcolato al mese di aprile 2026, relativo alla rata con scadenza 30/06/2026 è pari a + 2,6%;
- secondo le disposizioni della DGR n. 62-8605 del 3/03/2003 il limite massimo della rivalutazione ISTAT è pari al 3%, pertanto occorre applicare all'importo della 10<sup>a</sup> annualità il suddetto indice ISTAT + 2,6%.

Posto quindi che occorre determinare:

1) l'importo complessivo della **11<sup>a</sup> annualità**, con la rivalutazione ISTAT sopra indicata ( + 2,6%) che risulta pari a euro 72.542,07 così suddiviso:

A) 1<sup>a</sup> rata: 30 giugno 2026 di euro 36.271,04; quota capitale euro 31.176,72 , quota interessi euro 5.094,32;

B) 2<sup>a</sup> rata 31 dicembre 2026 di euro 36.271,03; quota capitale euro 31.176,72, quota interessi euro 5.094,31;

2) integrare di euro 5.094,32 l'accertamento 2026/19 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, anno 2026, nei confronti della Cooperativa UNICAPI, relativamente alla quota interessi della rata semestrale con scadenza 30 giugno 2026 (1<sup>a</sup> rata 11<sup>a</sup> annualità)

3) integrare di euro 5.094,31 l'accertamento 2026/20 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, anno 2026, nei confronti della Cooperativa UNICAPI, relativamente alla quota interessi della rata semestrale con scadenza 31 dicembre 2026 (2<sup>a</sup> rata 11<sup>a</sup> annualità).

Dato atto che le integrazioni degli accertamenti 2026/19 e 2026/20 non sono già state assunte con precedenti atti e che verranno abbinate alla seguente voce di entrata per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti su PiemontePAY: PG03 "Rientri di fondi statali erogati in materia di edilizia - art. 4 della legge n. 179/92".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso e considerato.

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 46-20721 del 7.7.1997;
- la D.G.R. n. 62-8605 del 3.3.2003;
- il D.Lgs 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.i.;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- la D.G.R. 9 luglio 2021, n. 43-3529 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati

A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";

- il D.P.G.R. n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021 n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 Gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n.113 del 6 agosto 2021";
- la Legge regionale 3 febbraio 2026 , n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. 1-2209 del 9 febbraio 2026, avente per oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";

### **DETERMINA**

1. di prendere atto che l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo aprile 2025-aprile 2026 calcolato al mese di aprile 2026, è pari a +2,6% e conseguentemente l'importo complessivo della **11<sup>a</sup> annualità** è pari a euro 72.542,07 , così suddiviso:

A) 1<sup>a</sup> rata: 30 giugno 2026 di euro 36.271,04; quota capitale euro 31.176,72 , quota interessi euro 5.094,32;

B) 2<sup>a</sup> rata 31 dicembre 2026 di euro 36.271,03; quota capitale euro 31.176,72, quota interessi euro 5.094,31;

2. integrare di euro 5.094,32 l'accertamento 2026/19 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, anno 2026, nei confronti della Cooperativa UNICAPI, relativamente alla quota interessi della rata semestrale con scadenza 30 giugno 2026 (1<sup>a</sup> rata 11<sup>a</sup> annualità)

3. integrare di euro 5.094,31 l'accertamento 2026/20 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, anno 2026, nei confronti della Cooperativa UNICAPI, relativamente alla quota interessi della rata semestrale con scadenza 31 dicembre 2026 (2<sup>a</sup> rata 11<sup>a</sup> annualità).

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e della L.R. n. 22 del 12 ottobre 2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data suddetta, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal

Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)  
Firmato digitalmente da Anna Palazzi